(N. 31)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1953

## Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — Non sfugge ormai all'attenzione di alcuno lo sforzo, a cui sono state e in molti casi sono tuttora chiamate le Amministrazioni dei Comuni e delle Provincie per assestare i loro bilanci dopo il grave sconvolgimento inflitto alle risorse degli Enti locali dalla guerra, nonchè per risolvere i nuovi problemi amministrativi, che le esigenze delle comunicazioni, dell'igiene, della assistenza sociale, della istruzione pubblica e perfino delle arti e dello sport, prospettano in ogni località, sul terreno delle spese facoltative.

Queste ultime, a sensi degli articoli 92 e 145 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono tutte quelle che non si trovano specificatamente elencate nei precedenti articoli 91 e 144 ed abbracciano attività, che si sviluppano in modo più o meno ampio a seconda della importanza, dello spirito di iniziativa e delle particolari esigenze di ogni singola circoscrizione.

Serve a convalidare tale constatazione, ricordare l'articolo 193 del ricordato testo unico, che autorizza la Provincia « ad assumere, mediante convenzioni coi Comuni interessati, servizi che si riferiscano a più Comuni della Provincia stessa » e vogliono essere richiamati i miglioramenti, rinnovamenti, la estensione, di pubblici servizi e i contributi ad ottime iniziative locali, che spesso si impongono.

Talora anche occorre provvedere a servizi statali, pei quali mancano fondi dei bilanci centrali, come per il restauro o la riedificazione di immobili di uffici giudiziari, fiscali, ecc.

Per fronteggiare simili esigenze, quando hanno la caratteristica di spese facoltative, le disposizioni di legge in vigore prescrivono che i Comuni e le Provincie, che eccedano il limite normale della sovraimposta fondiaria, non possano erogare più del 10 per cento delle loro entrate effettive ordinarie.

Nei casi (più frequenti), in cui sia stato superato il secondo limite, la percentuale è ridotta al 5 per cento.

Detti limiti possono raggiungere rispettivamente il 15 e il 10 per cento, semprechè tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza all'infanzia o contributi destinati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O.N.M.I. e al Patronato Scolastico per iniziative locali o per Ospedali di bambini.

Per le ragioni sopra richiamate tali limiti si palesano tuttavia insufficienti.

Sarebbe agevole esporre specifiche situazioni riflettenti iniziative di Provincie e Comuni, che reclamano e attendono le opportune realizzazioni, specie nelle zone di più intensa importanza demografica e industriale; ma sorgerebbe il pericolo di presentare rassegne incomplete, o di sembrare preoccupati da particolari esigenze di Regioni o di località.

Ciascuno di voi, onorevoli senatori, può rintracciare e individuare nelle varie circoscrizioni le opere intraprese che è indispensabile finanziare e rendersi conto della necessità di elevare i limiti o percentuali delle disponibilità relative.

A ciò è possibile provvedere solo se si consente ai Comuni ed alle Provincie, le cui sovraimposte fondiarie eccedano il limite normale, di raggiungere nelle spese facoltative il 20 per cento delle entrate e per i Comuni e le Provincie che eccedano il secondo limite, il 10 per cento.

Dette percentuali debbono potersi elevare al 25 per cento e al 15 per cento nei casi previsti dal terz'ultimo comma dell'articolo 314.

Le suesposte deduzioni giustificano il presente disegno di legge che, presentato già al Senato nel corso della precedente Legislatura, non giunse a trattazione e fu oggetto di replicati rinvii.

Tenuto conto dei voti che parecchie Amministrazioni Provinciali hanno rivolto al proponente perchè lo ripresenti all'esame del Senato, esso viene ora sottoposto al vaglio degli onorevoli Colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

Il quarto e quinto comma dell'articolo 314 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono così modificati:

« Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Provincie, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Provincie che eccedono il secondo limite ».

Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346, è così modificato:

« Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza — alimentare, sanitaria e scolastica — all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad Asili d'infanzia riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'O.N.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere Pie o altri Enti pubblici.

« In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune ».